



Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE STEFANO STURLESE A SAN SEBASTIANO–PORTOFINO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

ARTICOLO 1

Principi e finalità

ARTICOLO 2

Uso dell'impianto e autorizzazioni

ARTICOLO 3

Obblighi degli utenti

ARTICOLO 4

Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione

ARTICOLO 5

Tariffe

ARTICOLO 6

Pubblicità Commerciale

ARTICOLO 7

Responsabilità

ARTICOLO 8

Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

ARTICOLO 9

Norme di Rinvio

Articolo 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Portofino con il presente regolamento disciplina l'uso del campo sportivo polivalente sito in località S. Sebastiano che consta:

- n. 1 campo da calcetto in erba sintetica, completo di 2 porte mobili in metallo
- n. 1 campo da tennis completo di rete
- impianto di illuminazione.

Articolo 2 USO DELL'IMPIANTO E AUTORIZZAZIONI

Il campo sportivo è di proprietà del Comune di Portofino che stabilisce le modalità e condizioni per l'uso, nel rispetto delle norme che regolamentano l'idoneità e le finalità dell'impianto.

L'impianto sportivo in tutto o in parte può essere utilizzato dai soggetti autorizzati dall'Ente, purché gli stessi individuino un responsabile.

L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto verrà concessa dall'Ufficio Patrimonio.

Articolo 3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI

I soggetti di cui all'art. 2 che utilizzano il campo sportivo comunale e le sue attrezzature sono tenuti ad individuare un responsabile che costituisce l'unico interlocutore del soggetto ufficialmente incaricato dal comune per la vigilanza ed il controllo dell'impianto sportivo.

In tutti i casi sono tenuti:

- 1-a non danneggiare gli immobili e l'impianto
- 2-a pagare la tariffa nelle misura ed entro i termini fissati
- 3-a munirsi dei permessi di accesso (ZTL) e di pubblica sicurezza se necessari
- 4-rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla legge

La violazione degli obblighi di cui ai punti dal n. 1 al n. 4 determina, in capo ai soggetti di cui all'art. 2, l'obbligo di risarcimento dei danni arrecati.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Articolo 4 UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali ovvero organizzate dal comune, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al concessionario.

Articolo 5 TARIFFE

L'utilizzo dell'impianto sportivo, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, è soggetto al pagamento di una tariffa che viene determinata dalla giunta comunale.

Articolo 6 PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Non è consentito nessun tipo di pubblicità commerciale, così come previsto per tutto il territorio comunale.

Articolo 7 RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, o procurati dall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde degli ammanchi o furti di valori depositati o abbandonati.

Articolo 8 CONTROLLI E VERIFICHE DELL'USO DELL'IMPIANTO

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo dei propri funzionari.

Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti.

Articolo 9 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.